



COMUNE DI ALI' TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 25 del 07.02.2018

OGGETTO: Evento culturale internazionale denominato "Il territorio ionico messinese nel medioevo, attraverso la politica, la società e la cultura" – Concessione patrocinio all'Associazione socio-culturale "Prendiamo il futuro" e assegnazione risorse al Responsabile dell'Area amministrativa.

L'anno duemiladiciotto addì SEI del mese di FEBBRAIO alle ore 17,20 in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

MARINO Giuseppe	Sindaco-Presidente
CAMINITI Pietro	Assessore
DI NUZZO Marco	"
MUZIO Mariarita	"
SPARACINO Carmelo	"

Presenti	Assenti
X	
	X
	X
X	
X	

Assenti: CAMINITI P. DI NUZZO M.

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Mario Puglisi
Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prot. n. 1043 del 07/02/2018

Il Proponente: Sindaco

Oggetto: Evento culturale internazionale denominato “Il territorio ionico messinese nel medioevo, attraverso la politica, la società e la cultura” – Concessione patrocinio all’Associazione socio-culturale “Prendiamo il futuro” e assegnazione risorse al Responsabile dell’Area amministrativa.

PREMESSO

- che questa Amministrazione è impegnata nella promozione delle attività tendenti alla valorizzazione storico-culturale e turistica del territorio, sostenendo quelle iniziative idonee ad aumentare l’attrattività del territorio nell’ottica di un sempre maggiore sviluppo sociale ed economico a beneficio della comunità;
- che il Comune di Ali Terme sostenere tutte quelle iniziative dall’alto valore socio-culturale che possano diffondere la conoscenza del territorio;
- che il Comune riconosce il ruolo dell’associazionismo e del volontariato come espressione di impegno, promozione sociale, solidarietà, progresso civile ed economico e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale;
- che la vigente legislazione ed in particolare la legge regionale n. 30 del 2000, incentiva la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla realizzazione ed attuazione di iniziative di rilevanza pubblica rientranti nelle finalità istituzionali dell’Ente Comune;
- che, in particolare, l’Amministrazione Comunale ha avviato una proficua collaborazione con varie associazioni senza scopo di lucro presenti nel comprensorio, tra cui l’Associazione Socio-Culturale “Prendiamoci il futuro” di Nizza di Sicilia (ME);
- che la suddetta Associazione, senza scopo di lucro, svolge sul territorio comprensoriale diverse attività con finalità culturali e sociali;

RICHAMATA la legge 383/2000 “disciplina delle associazioni di promozione sociale”;

VISTA la richiesta presentata in data 17/01/2018 Prot. n.429 , con la quale il legale rappresentante della suddetta Associazione comunica la volontà di organizzare un evento culturale internazionale denominato “Il territorio ionico messinese nel medioevo, attraverso la politica, la società e la cultura” che si svolgerà sabato 17 febbraio 2018 presso l’auditorium comunale di Nizza di Sicilia, al quale hanno già concesso il patrocinio l’Università di Messina e i Comuni di Nizza di Sicilia, Roccalumera, Fiumedinisi e di Santa Teresa di Riva, che interesserà l’intero territorio ionico messinese;

CONSIDERATO che l’evento prevede la presenza di ben 11 docenti e studiosi italiani e stranieri e la partecipazioni di studenti delle scuole medie e dei licei della zona, nonché del dipartimento Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, prevedendo anche la concessione agli studenti partecipanti dei relativi crediti formativi;

PRESO ATTO

- che con la suddetta nota si richiede, altresì, un contributo economico a sostegno delle attività che il predetto ente no-profit intende effettuare;
- che con la suddetta istanza il legale rappresentante dichiara di non perseguire finalità di lucro e si impegna ad utilizzare il contributo esclusivamente quale rimborso parziale forfettario delle spese effettivamente sostenute per le suddette manifestazioni;

CONSIDERATO

- che il programma di che trattasi risulta conforme all’interesse pubblico, promuovendo momenti culturali e di aggregazione sociale e che, pertanto, può essere favorevolmente

condiviso dall'Amministrazione comunale, rientrando nelle finalità istituzionali dell'Ente a beneficio dell'intera collettività;

- che l'iniziativa in oggetto si colloca tra quelle attività capaci di garantire maggiori scambi sociali nonché valorizzare in termini culturali, turistici ed economici il territorio del Comune di Ali Terme;
- che, pertanto, risulta riconducibile alle iniziative di interesse pubblico che il Comune, conformemente alla missione istituzionale e alle linee programmatiche, si propone di sostenere in quanto strumento di socializzazione e sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni, con tutti gli aspetti positivi che da ciò discendono;

ATTESO

- che ciò è riconducibile ai concetti di derivazione costituzionale espressi dall'art. 9 della Cost. laddove si afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico della Nazione;
- che si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della cittadinanza;

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP. AA.: "non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità" e (comma 9) "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

VISTA in merito la deliberazione della Corte dei Conti n. 1075/2011, ove testualmente si chiarisce che "il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti [...] e si precisa che "tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse [...] è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";

VISTA altresì Deliberazione n. 18/2011, Sezione di controllo Emilia Romagna, che afferma: "Con riguardo al contenuto del comma 9 dell'art. 6 concernente la preclusione alle spese di sponsorizzazione, il documento proposto dal Consiglio delle Autonomie Locali, sulla base dei pareri nn. 1075/1076 del 2010 della Sezione regionale per la Lombardia, prospetta l'ammissibilità delle spese relative a contribuzione e patrocinii che le pubbliche amministrazioni assegnano ad iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc. Ciò sulla base di una nozione di sponsorizzazione intesa come forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico. In sostanza un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva. In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di "sponsorizzazione" contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor, (omissis);

EVIDENZIATO in ultimo che, in termini ancora più chiari, si è espressa la Sezione di controllo della regione Piemonte (Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR) precisando che: "...ai fini dell'individuazione delle fattispecie da ritenere assoggettate al divieto di cui al comma 9 dell'articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010, questa Sezione ritiene che debba prevalentemente tenersi conto della natura finanziaria della norma e delle finalità della stessa, da cogliersi avendo riguardo al complesso delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento normativo, nonché delle prerogative degli Enti locali, garantite nel vigente assetto istituzionale, che impongono una interpretazione costituzionalmente orientata..... Aderendo, pertanto, ad un orientamento consolidatosi presso diverse Sezioni regionali di questo Istituto, si reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi

(cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011)....(omissis)..;

VISTE in ultimo le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione controllo Piemonte n. 379 del 2013 e sezione controllo Lombardia n. 89/2013;

CONSIDERATO pertanto che la compartecipazione economica del Comune non rientra nei limiti dell'art. 6, comma 9 del D.L. 78 /2010 in quanto si tratta di attività riconducibili ai compiti del Comune, svolti nell'interesse della collettività anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., mentre il divieto de quo deve ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine;

RITENUTO quindi di poter accogliere l'istanza presentata dalla Associazione culturale "Prendiamoci il futuro" di Nizza di Sicilia, per la realizzazione del suddetto evento culturale;

TENUTO CONTO che si ritiene congruo concedere un contributo pari ad € 300,00;

RIBADITO che la concessione del contributo è da intendersi esclusivamente quale ristoro per le spese sostenute dall'Associazione per l'organizzazione della richiamata manifestazione culturale;

SPECIFICATO

- che la concessione del contributo non può in alcun modo configurarsi, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, come acquisizione di beni e servizi da parte del Comune, né come affidamento in concessione di servizi pubblici;
- che ogni eventuale rapporto contrattuale, commerciale e finanziario sarà instaurato esclusivamente tra l'Associazione culturale nella qualità di soggetto organizzatore e i singoli operatori economici interessati nei vari eventi, essendo escluso ogni rapporto diretto o indiretto tra il Comune e i suddetti operatori, così come ogni eventuale responsabilità in solido dell'Ente;

ESAMINATO E CONDIVISO il suddetto programma di massima dell'evento culturale, ritenuto rispondente alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione;

VISTO l'Ordinamento enti locali vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile resi nelle forme di legge dai relativi Responsabili di Servizio;


DATO ATTO che tale somma trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio, come da parere di regolarità contabile allegato al presente atto

SI PROPONE

Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui s'intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale:

1. **Di concedere** all'Associazione socio-culturale "Prendiamoci il futuro" di Nizza di Sicilia (ME) il patrocinio di questa Amministrazione ed il contributo complessivo di euro 300,00 da destinare alla realizzazione dell'evento culturale denominato "Il territorio ionico messinese nel medioevo, attraverso la politica, la società e la cultura", che si svolgerà sabato 17 febbraio 2018 presso l'auditorium comunale di Nizza di Sicilia
2. **Di dare atto** che la concessione del contributo non può in alcun modo configurarsi, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, come acquisizione di beni e servizi da parte del Comune, né come affidamento in concessione di servizi pubblici;
3. **Di assegnare** a tal fine al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma complessiva pari ad € 300,00, prenotando il relativo impegno di spesa;
4. **Di dare atto** che tale somma trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio, come da parere di regolarità contabile allegato al presente atto;
5. **Di trasmettere** la presente al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per i conseguenti atti gestionali;
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line e nella relativa sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
7. **Di dichiarare** la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91 e ss. mm.ii., attesa l'imminenza del carnevale 2018.

IL PROPONENTE



PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mario PUGLISI

Ali Terme, 07/02/2018


- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

IL RAGIONIERE COMUNALE
Dott.ssa Puliatti Rosa


Ali Terme, 07/02/2018

La presente deliberazione dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n° _____

dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

Il Responsabile _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07 / 02 / 2018

- ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni
- ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

